

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difese diverse, tra loro incompatibili: vanno interpretate almeno nel senso della subordinazione dell'una, logicamente preliminare all'altra

La difesa giudiziale come strumento di attuazione del diritto sostanziale, è in sé senza limiti nella misura in cui è una garanzia costituzionale di cui all'art. 24 Cost., il che, in termini astratti consente alla parte anche di sostenere ragioni che sa essere non fondate, esponendosi al rischio di sanzioni processuali ad es. a seguito della regolamentazione delle spese. Ne consegue che, anche difese diverse, tra loro incompatibili, vanno interpretate almeno nel senso della subordinazione dell'una, logicamente preliminare all'altra (caso relativo all'azionato disconoscimento delle sottoscrizioni che solo, se infondato, osserva il giudice, consente di esaminare e dare rilievo alle difese degli opposenti nel merito).

Tribunale di Napoli, sentenza del 13.6.2016, n. 7378

...omissis...

Con atto di citazione regolarmente notificato, *omissis* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1234 notificatogli quale fideiussore di una società correntista che aveva incardinato presso la banca creditrice, il conto corrente *omissis*.

In fatto e diritto, disconosceva la propria sottoscrizione come risultante sul documento di fideiussione, ed allegava l'inesistenza di alcun rapporto con la banca tra gli altri ed in particolare, i titoli a lei intestati e nella disponibilità della banca a titolo di garanzia. Deduceva inoltre la nullità del rapporto principale per l'assenza di forma scritta e la mancata sottoscrizione da parte della società correntista delle principali condizioni economiche tra cui la commissione di massimo scoperto. Infine, la banca avrebbe applicato tassi usurari. In ordine alla fideiussione deduceva che la banca avrebbe continuato a far credito al debitore principale, senza alcuna considerazione alle condizioni patrimoniali generali, che, invece, avrebbero sconsigliato tale credito. Sarebbe stato violato inoltre l'art. 1957 c.c. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi la banca opposta al pagamento del controvalore dei titoli coattivamente liquidati a parziale compensazione del debito garantito, non sussistendo alcun rapporto di garanzia.

Costituitasi la banca opposta, preliminarmente allegava la pendenza di altri giudizi (*omissis*) e ne chiedeva la riunione a quello incardinato da *ddd*. Nel merito deduceva che l'opponente era la moglie di *dd* amministratore unico della società correntista, nonché socia al 50% della società, e che in data 10.11.08, costituiva fideiussione in favore della società correntista e che in data 30.10.08 costituiva pegno di titoli di *ddd* proprietà per un valore di € 1.000.000,00. La garanzia pignorizia è stata escussa a seguito del mancato pagamento intimato al fideiussore con missiva del 27.06.09. Deduceva inoltre la banca che il contratto di garanzia prevedeva la preclusione da ogni eccezione, chiedeva procedersi alla verifica della sottoscrizione disconosciuta. In ordine alla presunta violazione dell'art. 1956 c.c. deduceva la banca che *omissis*, visto anche il suo ruolo nella società, quale fideiussore non poteva non conoscere l'andamento finanziario della società stessa e quindi nessun affidamento del garante poteva ritenersi leso. Nel merito delle dedotte nullità del rapporto, ne contestava la fondatezza così come in ordine alla domanda riconvenzionale.

Al predetto giudizio veniva riunito quello avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da *omissis* quale fideiussore della società correntista, che deduceva la non originalità delle proprie sottoscrizioni alla documentazione offerta dalla banca, la carenza di potere rappresentativo in capo agli organi della banca e del procuratore, la nullità del rapporto sottostante attesa la mancanza di forma scritta anche del tasso d'interesse e l'assenza di causa della cms. Riproponeva le argomentazioni in ordine alla nullità della fideiussione come sollevate *ddd*.

Costituitasi la banca, deduceva che in atti vi era procura alle liti generale conferita dal l.r.p.t. della banca agli avvocati costituiti, che in data 10.11.08 il *dddd* sottoscritto un contratto autonomo di garanzia e quindi non poteva sollevare alcuna eccezione. *dddd* in ordine alla presunta violazione dell'art. 1956 c.c. deduceva la banca che, *dddd*, visto anche il suo ruolo nella società, quale garante non poteva non conoscere l'andamento finanziario della società stessa e quindi nessun affidamento poteva ritenersi leso. Contestava la fondatezza delle eccezioni in ordine alla nullità del rapporto.

Anche la causa con *r.gddd* avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da società correntista, veniva riunita.

Nel giudizio in esame, la società correntista, debitore principale, disconosceva le sottoscrizioni del legale rappresentante, eccepiva l'assenza di legittimazione processuale della banca, la nullità del rapporto sottostante per carenza di forma scritta, anche degli interessi applicati e la nullità della cms.

Costituitasi la banca, chiedeva procedersi alla verifica delle sottoscrizioni e contestava le avverse deduzioni.

Acquisita la documentazione, disposte le consulenze grafiche, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

In limine va precisato che lo scrivente non ritiene incompatibile la difesa degli oppositori che, previo disconoscimento delle sottoscrizioni hanno esaminato il merito della pretesa della banca deducendone l'infondatezza. Invero, la difesa giudiziale come strumento di attuazione del diritto sostanziale, è in sé senza limiti nella misura in cui è una garanzia costituzionale di cui all'art. 24 della Costituzione, il che, in termini astratti consente alla parte anche di sostenere ragioni che sa essere non fondate, esponendosi al rischio di sanzioni processuali ad es. a seguito della regolamentazione delle spese. Ne consegue che, anche difese diverse, tra loro incompatibili, vanno interpretate almeno nel senso della subordinazione dell'una, logicamente preliminare all'altra. Tale è l'interpretazione che ne fa lo scrivente in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni, che solo se infondato, consente di esaminare e dare rilievo alle difese degli oppositori nel merito.

Ciò premesso, in ordine alle sottoscrizioni relative ai contratti di c/c del 02.10.08 e della fideiussione del 10.11.08 sottoscritta sia da dddd e relativamente ai documenti in ordine alla costituzione di pegno su titoli come contestate da dddd osserva che le stesse, con analisi esente da vizi logici giuridici del CTU, sono risultate autografe e quindi riconducibili ai sottoscrittori.

Sulla natura della fideiussione validamente sottoscritta dai garanti, la stessa deve ritenersi non astratta e quindi sono pienamente legittimati i fideiussori a sollevare le eccezioni relative al rapporto principale. Ciò in quanto, la previsione del pagamento a prima richiesta, in sé è una formula non idonea a determinare la preclusione alla deduzione, anche dopo l'intervento pagamento, da parte del fideiussore le eccezioni relative al rapporto principale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 (Rv. 611835, da cui si desume la necessità dell'espressa previsione della preclusione delle eccezioni al garante).

Del tutto infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale e processuale sollevata in ordine al potere di rappresentanza dei legali della banca e dell'organo che tale potere ha conferito.

Come agevolmente si evince dalla lettura della procura generale, è il legale rappresentante della banca che ha conferito agli avvocati costituiti, sia pure per relationem richiamando un apposito elenco, il potere di rappresentanza processuale.

Sempre per relationem le condizioni economiche del contratto di conto corrente *omissis*, sono richiamate dal modulo coevo alle predette condizioni espressamente sottoscritto dal legale rappresentante della società con ciò potendo ritenersi integrato il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto dall'art. 117 T.U.B. Invero, la sottoscrizione delle parti del modulo che richiama le condizioni economiche, equivale ad espressa adesione in forma scritta anche delle predette condizioni dalle quali può evincersi sia sufficiente determinatezza del tasso d'interesse, sia la reciprocità nella capitalizzazione in ossequio alle previsioni della delibera Cicr del 2000, sia la sufficiente determinatezza della commissione di massimo scoperto nella parte in cui è indicato il lasso temporale di riferimento e la soglia oltre la quale si applica la stessa (0,98 per tutti gli utilizzi oltre il fido nel lasso di tre mesi).

Né la nullità per difetto di causa, può rinvenirsi nella cms, atteso che, a parere del Tribunale, l'autonomia contrattuale riconosciuta dall'ordinamento all'art. 1322 c.c. consente alle parti di un rapporto bancario di convenire, a carico del cliente, il pagamento della commissione di massimo scoperto, volta a remunerare l'onere della banca di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto corrente. Tale commissione, pertanto, convenuta nei termini che precedono, è certamente meritevole di tutela giuridica.

Del tutto infondate sono le deduzioni in ordine alla violazione del principio di buona fede a carico della banca laddove abbia proceduto alla erogazione di finanziamenti all'insaputa del garante, esponendo quest'ultimo ad un maggior esborso economico a

titolo di garanzia. Invero, premesso che nel contratto vi è uno specifico obbligo unicamente a carico del garante, d'informazione sulle condizioni del debitore principale, prevedendo la facoltà di richiesta da parte sua nei confronti della banca, entrambe i garanti sono soci della società e come tali, soggetti in posizione privilegiati alla conoscenza della complessiva condizione patrimoniale del debitore principale. Ne consegue che pur avendo gli strumenti per interrompere il rapporto fideiussorio non intervenendo, hanno assunto univocamente e consapevolmente la garanzia di tutti i debiti nel corso del rapporto sorti.

Le pregresse considerazioni, unitamente all'accertamento del CTU del non superamento del tasso soglia in nessun momento dello svolgimento del rapporto, oltre all'accertamento della autentica sottoscrizione del contratto di costituzione di pegno su titoli e della regolare escissione degli stessi, previa comunicazione alla ssss consentono di confermare il decreto opposto, superando il mandato al CTU del precedente giudice istruttore.

pqm

Il Tribunale di Napoli, Sezione stralcio, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto opposto; condanna gli opposenti in solido al pagamento in favore della Banca della somma per spese di lite per € 35.000,00 per spese di lite, oltre iva, cassa, spese generali, ed E 200,00 per esborsi, oltre le spese delle CTU.